



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'UFFICIO NON DEVE PROVARE LA COLPA DEL
CONTRIBUENTE NELL'IRROGARE LE SANZIONI**

- Sentenza del 28/01/2025, n. 3/94 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte
- Pres. Puccinelli
- Rel. Puccinelli

Composizione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - SANZIONI

Obbligazioni tributarie – Violazione di norme tributarie - Sanzioni – Elemento soggettivo.

Massima

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'Amministrazione non deve fornire specifica prova della colpa del contribuente, trattandosi di conseguenza *ex lege* della violazione accertata. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che restano salvi la facoltà ed onere del contribuente di provare i presupposti di non punibilità contemplati dalla legge).

Rif. Normativi

- D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 5

Conformità

- Sez 5, n. 2139 del 30/01/2020.

Anno pubbl.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IL “REVERSE CHARGE” E LE SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI OMESSA REGISTRAZIONE DELLE AUTOFATTURE.

Sentenza del 16.04.2025, dep. 06.05.2025, n. 2855/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 3

Pres. Palillo, Est. Vivarelli

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E
AMMINISTRATIVE - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE
LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN
GENERE Acquisti intracomunitari - Regime dell'inversione contabile -
Operazione trattata come fuori campo IVA - Omesse autofattura e
detrazione - Violazione meramente formale - Esclusione - Fondamento -
Fattispecie.

Massima

In tema di inversione contabile, le omissioni relative all'emissione dell'autofattura ed alle successive annotazioni, ove non abbiano riflessi sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo, configurano violazioni di carattere formale, poiché la normativa ha lo scopo di prevenire la violazione della procedura di inversione contabile, sì da evitare un pregiudizio all'esercizio delle attività di controllo, secondo una valutazione astratta e compiuta "ex ante", anche quando l'inosservanza degli adempimenti non abbia in concreto inciso sui versamenti e sulla determinazione dell'imponibile. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha confermato le sanzioni emesse dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di una società contribuente, responsabile di aver omesso di numerare ed integrare le fatture ricevute per operazioni infracomunitarie mediante l'indicazione dell'ammontare di imposta calcolata secondo le rispettive aliquote, nonché di registrare le stesse fatture sul registro IVA degli acquisti e su quello delle fatture emesse).

Rif. normativi

DPR 26.10.1972 n. 633 artt. 17, 23, 24

D.L 30 agosto 1993, n. 331, artt. 46, 47

L. 29 ottobre 1993, n. 427

D. Lgs. 18.12.1997. n. 471 art.6 comma 1 e 9

D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 art. 6 comma 5

Legge 27.07.2000 n. 212 art. 10 comma 3

Legge 24.12.2007 n. 244 art. 1 comma 155

D. Lgs. 24.09.2015 n. 158 art. 15



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif.

Vedi:

giurisprudenziali

Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 1690 del 20/01/2022 (Rv. 663659 - 01)

Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 24561 del 09/08/2022 (Rv. 665786 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ESCLUSIONE DELLA CONTINUAZIONE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE
CONSISTENTI NEL TARDIVO OD OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE FISCALE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 5,
Sentenza n. 2338 del 24/7/2025.

Composizione

Pres. Grillo e Rel. Epifani.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E
AMMINISTRATIVE - IN GENERE.

Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
- Sanzioni civili e amministrative - Cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs.
n. 472/1997 - Omesso versamento di acconti e saldi delle imposte dovute
- Applicabilità della continuazione - Esclusione - Fondamento.

Massima

Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso
versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono
soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma
2, del d.lgs. n. 472/1997, perché questo concerne le violazioni
potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla
liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è
una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13
del d.lgs. n. 471/1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale
ed autonomo per ciascun mancato pagamento.

Rif. normativi

Art. 12 del d.lgs. n. 472/1997

Art. 13 del d.lgs. n. 471/1997

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 8148 del 22/3/2019 (CONF);

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 4187 del 18/2/2025 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ESCLUSA LA PREVENTIVA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE AD ADEMPIERE L'OBLIGAZIONE RISULTANTE DAL RUOLO IN CASO DI PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 12,
Sentenza del 29/9/2025, n. 4088

Composizione

Pres. Gallo Antonia – Rel. Gallo Antonia

254 SANZIONI AMMINISTRATIVE - 016 PROCEDIMENTO - IN GENERE

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE -
PROCEDIMENTO - IN GENERE

- Preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati - Natura
giuridica - Atto della espropriazione forzata - Esclusione - Conseguenze
- Preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere l'obbligazione
risultante dal ruolo - Obbligo di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 -
Applicabilità - Esclusione.

Massima

Il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni
mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore
la pretesa dell'Amministrazione finanziaria ma non è inserito come tale
nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata. (In
motivazione la Corte ha precisato che il concessionario non deve
provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione
ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma 2,
del d.P.R. n. 602/1973, trattandosi di norma applicabile solo nel
circoscritto ambito dell'esecuzione forzata).

Rif. normativi

Art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973

Art. 86 del d.P.R. n. 602/1973



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 6-5, 5/12/2011, n. 26052, Rv. 620502 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 6-3, 21/9/2017, n. 22018, Rv. 645719 – 05 (CONF)

Cass. Sez. 5, 4/9/2013, n. 20310 non mass. (VEDI)

Anno pubbl.

2025

**REQUISITI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL
CONTRIBUENTE DI FRONTE ALL'AZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

Sentenza del 7.4.2025 n 4745 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 40

Composizione

Presidente Dott.ssa Donatella Ferranti

Relatore Dott.ssa Maria Barbara Cavallo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 052 AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA - IN GENERE

Legittimo affidamento del contribuente – Tutelabilità – Condizioni

Massima

Il legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria è tutelabile, nell'ambito di una valutazione in concreto che tenga conto della peculiarità della fattispecie e di situazioni, se caratterizzate: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla sua condotta purché connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza su di lui gravante; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.

Rif. Normativi

Legge 212/2000 – Artt. 1 e 10, comma 1

Conformità

Cass. Sez. 5 Sent. 12372/2021

Anno pubb.

2025

IRROGAZIONE DI SANZIONI E MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Sentenza del 18.4.2025 n 5411 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 33

Composizione

Giudice monocratico Dott. Massimo Zanetti

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 374 MOTIVAZIONE

Avviso di accertamento – Motivazione – Contenuti - Lesione dei diritti del contribuente – Contenuti - Limiti.

Massima

Il contribuente non può dolersi della lesione dei suoi diritti sostanziali e processuali quando la lettura del provvedimento consente di comprendere chiaramente le ragioni dell'irrogazione della sanzione e relativa determinazione, qualora nell'avviso bonario siano indicate le conseguenze sanzionatorie, anche con riferimento alla entità del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria.

Rif. Normativi

T.U.S.G. art 16, comma 1-bis e D.P.R. 131/1986, art 71

Conformità

Corte di Giustizia Tributaria di Roma Sent. 5411/2025

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SANZIONABILE ANCHE LA PERSONA FISICA CHE CONCORRE
CON LA PERSONA GIURIDICA ALLA REALIZZAZIONE
DELL'ILLECITO TRIBUTARIO**

Sentenza del 05/03/2025, n. 182 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
della Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Russo
- Rel. Scandurra

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E
AMMINISTRATIVE - IN GENERE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI
DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE
- IN GENERE - SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Illecito tributario – Applicazione della sanzione sia alla persona giuridica che
alla persona fisica concorrente – Legittimità – Sussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Non è esclusa la sanzionabilità delle persone fisiche che abbiano concorso con una persona giuridica nella realizzazione dell'illecito tributario. (In motivazione la Corte ha specificato che sebbene l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 preveda la responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni amministrative tributarie collegate al proprio rapporto fiscale, questa previsione non opera come uno "scudo" per le persone fisiche esterne all'ente che hanno collaborato alla commissione dell'illecito, le quali restano soggette all'applicazione della sanzione).

Rif. Normativi

- D.lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 9
- D.L. 30/9/2003, n. 269, art. 7
- L. 24/11/2003, n. 326

Conformità

- Cass., sez. 5, n. 20697 del 25/7/2024

Difformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SANZIONI PER FRODE: CONDIZIONI PER LA RESPONSABILITÀ DEL
COMMERCIALISTA.**

Sentenza del 17/02/2025, dep. 03/04/2025, n. 67/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, sez. 2.

Composizione

Pres. Liberatore, Est. Di Lorenzo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE -
IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI
FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE -
Concorso di persone ex art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Presupposti -
Condotta della persona fisica – Caratteristiche - Fattispecie.

Massima

In tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, la *ratio* che giustifica ai sensi dell'articolo 7, D.L. n. 269/2003, convertito in Legge n.326/2003, l'applicazione della sanzione alla sola società dotata di personalità giuridica, non esclude il concorso del terzo nella condotta illecita, quando essa si concretizzi in una compartecipazione interessata e autonoma al perseguimento di finalità illecite, con conseguente applicazione nei suoi confronti dell'articolo 9 del D.Lgs n. 472 del 1997. (Fattispecie nella quale, pur ribadendo il principio, la Corte territoriale ha escluso in concreto l'applicabilità delle sanzioni nei confronti di un commercialista, rilevando l'assenza di prove che questi avesse ideato, organizzato e/o attuato il sistema fraudolento posto in essere dal gruppo societario assistito nella sua qualità professionale).

Rif. normativi

D.L. 30/09/2003, n. 269, art. 7

Legge 24.11.2003, n. 326

D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, art.9

Legge 24.11.1981, n. 689, art. 5

Cod. Pen., art. 110

Rif.

Conf:

giurisprudenziali

Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 20697 del 25/07/2024 (Rv. 672030 - 01)

Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 20823 del 25/07/2024 (Rv. 672011 - 01)

Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 21092 del 29/07/2024 (Rv. 672012 - 01)

Vedi:

Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 16454 del 18/06/2025 (Rv. 675186 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SUL POTERE DEL GIUDICE DI DISAPPLICARE D'UFFICIO LE SANZIONI
TRIBUTARIE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, Sentenza dell'11/03/2025, n. 2141/2025

Composizione

Pres. Scognamiglio – Rel. Criscuolo Mauro

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE
- IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI
FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE -
Sanzioni amministrative tributarie - Potere di disapplicazione del
giudice - Obiettiva incertezza normativa - Condizioni - Domanda del
contribuente - Necessità - Esclusione.

Massima

Il potere di disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme
tributarie è esercitabile d'ufficio dal giudice tributario, qualora accerti
che l'infrazione è stata commessa in presenza ed in connessione con
una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, e
non postula una domanda di parte, la quale, se avanzata, ha natura di
mera sollecitazione.

Rif. normativi

Cod. Proc. Civ. art. 112
DPR 26/10/1972, num. 636, art. 39 bis

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Decreto Legisl. 31/12/1992, num. 546, art. 8 com. 1

Decreto Legisl. 18/12/1997, num. 472 art. 6 com. 2

Legge 27/07/2000, num. 212, art. 10, com. 3

Rif. Giurisprudenziali

Massime precedenti Conformi: Cass. n. 2820 del 1995 Rv. 491079 -

01, Cass. n. 2979 del 1990 Rv. 466534 - 01

Massime precedenti Difformi: Cass. n. 15406 del 2021 Rv. 661600 -

01, Cass. n. 14402 del 2016 Rv. 640536 - 01, Cass. n. 17195 del

2019 Rv. 654729 - 01

Massime precedenti Vedi: Cass. n. 18031 del 2013 Rv. 628466 -

01, Cass. n. 4053 del 2001 Rv. 544982 - 01, Cass. n. 3108 del 2019 Rv.

652716 - 01, Cass. n. 24670 del 2007 Rv. 601569 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: Cass. n. 6951 del 1993 Rv.

482887 - 01

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**MODALITA' DI CALCOLO DELLE SANZIONI IN CASO DI DECADENZA
DALLA RATEIZZAZIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 1,
Sentenza del 12/05/2025, n. 1539/2025

Composizione

Pres. Ancona Michele – Rel. Bianchi Achille

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 186 RIPARTIZIONE DELLE
IMPOSTE IN RATE - IN GENERE

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA
DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE
MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RIPARTIZIONE DELLE
IMPOSTE IN RATE - IN GENERE

Rateizzazione ex art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. 462 del 1997
(applicabile "ratione temporis") - Inadempimento - Decadenza -
Interessi e Sanzioni - Calcolo su importo residuo - Sussistenza -
Fondamento.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

L'art. 3 bis del d. lgs. n. 462/97, nella versione previgente la modifica introdotta con l'art. 3 d.lgs. n. 159/2015, deve interpretarsi, alla luce dei principi costituzionali ed euro-unitari in tema di proporzionalità delle sanzioni, nel senso che al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione si applica una sanzione calcolata sull'importo residuo ancora dovuto e non sull'intera somma originariamente oggetto della rateizzazione.

Rif. normativi

D.lgs. 18/12/1997, n. 462, art. 3 bis
D.lgs. 18/12/1997, n. 462, art. 7
D.Lgs. 14/06/2024 n. 87 art. 3, comma 1, lett. D)
D.lgs. 24/09/2015, n.159, art. 3
d.P.R. 29/09/1973, n. 602 art. 15 ter

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 06/05/2016 n. 9176 DIFF.

Anno pubbl.

2025

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**VA ANNULLATA LA CARTELLA RECANTE LA SANZIONE
INFLITTA AL PROFESSIONISTA PER VISTO DI
CONFORMITÀ INFEDELE A SEGUITO DI ISCRIZIONE A
RUOLO DA PARTE DI UN UFFICIO INCOMPETENTE**

Sentenza del 24 febbraio 2025, n. 1599 del 2025 (dep. 26/02/2025) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

Composizione

Novara Antonio (Presidente e Relatore)

Miceli Maria (Giudice)

Ruvolo Michele (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 383 RETTIFICA DELLE
DICHIARAZIONI

Visto infedele del professionista – Sanzione - Competenza inderogabile
dell'Ufficio per l'iscrizione a ruolo della sanzione – Invalidità della cartella -
Iscrizione a ruolo da parte di un ufficio incompetente.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

È invalida e va pertanto annullata - per vizio di incompetenza - la cartella esattoriale, recante la sanzione ex art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997 inflitta al professionista per visto o asseverazione infedeli, ove la stessa abbia quale suo presupposto l'iscrizione a ruolo effettuata dalla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate invece che dalla Direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore. (In motivazione la Corte ha specificato che, per il carattere punitivo della sanzione, viene in rilievo la competenza funzionale e inderogabile della Direzione regionale).

Rif. normativi

Art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241 del 1997;
art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997

Conformità

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**REITERATE INADEMPIENZE DEL CONSULENTE FISCALE E
CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DEL CONTRIBUENTE**

Sentenza del 22/05/2023, n. 36 del 2025 (dep. 13/01/2025) - Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Carta Marco (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E
AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Sanzioni tributarie – Omissione di adempimenti - Incarico affidato dal
contribuente ad un professionista - Esonero da responsabilità - Prova della
diligenza del contribuente – Necessità – Presupposti.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 472/97, laddove il contribuente deduca l'infedeltà del consulente fiscale, non è sufficiente la sola denuncia all'autorità giudiziaria ma occorre la prova che la responsabilità è addebitabile esclusivamente al professionista. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'esimente in presenza di plurime inadempienze del consulente, reiterate nel tempo, che avrebbero richiesto una maggiore diligenza del contribuente nel vigilare sul comportamento del professionista).

Rif. normativi

Artt. 5 e 6, comma 3, del D. Lgs. n. 472/97

Conformità

Cass. 25158/2024

Anno pubb.

2025